

Il sistema delle precedenze comuni mobilità 2009/2010 (art. 7 CCNI 12.2.2009)

Di seguito si indicano il sistema delle le precedenze che operano nelle fasi dei movimenti per l'A.S. 2009/2010, *in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.*

Le precedenze sono di seguito elencate secondo l'ordine di priorità, definito dall'art. 7 del contratto nazionale integrativo, che individua **otto categorie di personale docente** avente diritto alle precedenze nelle varie fasi della mobilità o solo in alcune di esse.

Le precedenze operano solo nella fase della mobilità territoriale (trasferimenti comunali, provinciali, interprovinciali), ma non nella mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) ad eccezione per i docenti ed il personale educativo non vedente ed emodializzato) che godono della precedenza anche nella fase della mobilità professionale.

DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.

- A) Il docente non vedente, ai sensi dell'art. 3 della legge 28.3.1991 n. 120, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza, ha diritto alla precedenza assoluta nelle tre fasi del trasferimento nonché nei passaggi di cattedra e di ruolo
- B) Il docente emodializzato, ai sensi dell'art. 61 della legge 270/82, ha lo stesso diritto del docente non vedente di cui alla precedente lettera A), cioè precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi.

I docenti non vedenti ed emodializzati sono trattati nella fase comunale dei trasferimenti, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza, pertanto dovranno tener conto di questo ulteriore beneficio nel compilare il modulo domanda con l'indicazione delle preferenze.

Ad esempio il docente non vedente (di cui all'art. 3 della legge 120/91), titolare di sede nella provincia di Firenze, che chiederà per l'A.S. 2008/2009 il trasferimento per sedi della provincia di Napoli, interessato a istituti del comune di Napoli, parteciperà alla fase comunale del trasferimento al pari di docenti già titolari nel comune di Napoli nell'A.S. 2008/2009 e precedenti, ovviamente con il punteggio a lui spettante, e con la precedenza assoluta di cui al punto I) dell'art. 7 del CCNI del 12.2.2009, analogo trattamento spetta al docente emodializzato di cui all'art. 61 della legge 270/82.

DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

- C) Il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola, circolo o istituto, e in subordine nel comune, da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del

quinquennio successivo al provvedimento suddetto. La precedenza spetta anche al perdente posto trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda. *Dall'A.S. 2000/20001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. E' equiparato il docente perdente posto trasferito d'ufficio senza aver presentato la domanda di trasferimento.* L'obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. La precedenza si applica alla fase comunale dei trasferimenti (prima fase) anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. *La precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).*

Tale precedenza spetta a condizione che il docente:

- a) abbia prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio;
- b) richieda, come prima preferenza la scuola, il circolo o l'istituto dove era titolare o preferenze di tipo sintetico (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto;
- c) riporti nell'apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;
- d) compili la relativa dichiarazione di servizio continuativo, seconda parte dell' Allegato F dell'O.M. in tale allegato il docente dovrà fare esplicito riferimento alla scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio e all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.(si veda modello F riportato nel presente lavoro)

Qualora il docente ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo domanda o di allegare la dichiarazione di cui al punto d), perde il diritto alla precedenza.

I docenti dei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui sono stati trasferiti nell'ultimo quinquennio.

I docenti di scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale l'insegnante beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nell'apposita casella del modulo domanda l'insegnante che intende usufruire della precedenza dovrà indicare il codice e la denominazione del plesso sede circolo.

Nella scuola dell'infanzia la precedenza è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale l'insegnante, beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nell'apposita casella del modulo domanda indicherà il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola materna in cui ha diritto alla precedenza.

Nel caso di espressione sintetica (comune o distretto) la precedenza in esame ha effetto limitatamente all'istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli

interessati usufruiscono della precedenza di cui al punto IV dell'art. 7 del CCNI del (personale trasferito nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità).

Il punteggio di continuità per tale tipologia di i docenti.

L'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del docente in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso il docente ottenga l'assegnazione provvisoria o per il passato abbia ottenuto il trasferimento annuale (istituto oggi soppresso), qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il docente è stato trasferito in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il docente partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta nel quinquennio al docente trasferito d'ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti DOP provinciale, qualora il docente chieda in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Qualora il docente al termine del quinquennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio della continuità nella sede (comune) -punti 1 ad anno- anche per tutti i 5 anni del quinquennio.

Il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

ESEMPLIFICAZIONE

Esempio n.1

Vediamo come la procedura assegnerà i posti nella seguente situazione:

a) nel comune A esiste docente soprannumerario S1 titolare nella scuola X;

b) un aspirante al movimento S2, titolare in una scuola del comune B, chiede di rientrare nel comune A di precedente titolarità in quanto trasferito d'ufficio;

c) nel comune A esiste un solo posto Y che risulta essere disponibile dopo i movimenti a domanda nel comune stesso. Sul posto Y del comune A, verrà assegnato il docente S2 ex perdente posto che ha richiesto di rientrare nel comune di precedente titolarità usufruendo, a tal proposito, della precedenza stabilita nella I fase dei trasferimenti (quella nell'ambito del comune), mentre il docente perdente posto S1, verrà trasferito d'ufficio fuori dal comune A seguendo il criterio della viciniorietà.

Esempio n.. 2

Si supponga che nel comune A prestino servizio due docenti S1 e S2 entrambi risultati in soprannumero. Il docente S1 ha diritto a 100 e a 120 punti rispettivamente per il trasferimento a domanda e d'ufficio, mentre il docente S2 ha diritto rispettivamente a 70 ed a 90 punti.

Si supponga che il docente S1 abbia espresso come preferenze le scuole X ed Y esterne al comune di titolarità e che il docente S2 abbia richiesto solo la scuola X ed entrambi richiedono di partecipare al movimento condizionato. La procedura esamina prima la possibilità di poter riassorbire nelle scuole di titolarità i due docenti; se ciò non è possibile per mancanza di posti disponibili, passa ad esaminare le preferenze espresse a domanda. In questa fase, la scuola X è assegnata al docente S1 che ha un punteggio maggiore. Non essendo possibile a questo punto il trasferimento del docente S2 che ha minor punteggio, la procedura provvede ad esaminare il trasferimento d'ufficio secondo i criteri determinati in base alla tabella di viciniorietà.

Si supponga che nello scorrimento della suddetta tabella, il primo comune con un posto disponibile è quello in cui è ubicata la scuola X. Su detto istituto il docente S2 usufruisce della precedenza stabilita dalla procedura (trasferimento d'ufficio da fuori sede nella seconda fase dei movimenti). Pertanto il sistema assegna la scuola X in questione al docente S2 con trasferimento d'ufficio con precedenza e passa in rassegna le preferenze del docente S1 che viene soddisfatto sulla preferenza Y espressa come seconda preferenza. Come infatti previsto dall'O.M. il trasferimento del docente S1 non è stato disposto d'ufficio in quanto il Sistema è riuscito ad assegnargli un posto in relazione alle preferenze da lui espresse

DOCENTE DISABILE E, DOCENTE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

D) Il docente disabile, ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 (comma 2) con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950, n. 648, ha diritto alla precedenza nelle tre fasi del trasferimento **ma non nei passaggi**; (per avvalersi della suddetta precedenza è necessario che nella certificazione medica sia indicato il grado di invalidità superiore ai 2/3 o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 648/50);

N.B. *Per i docenti handicappati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 104/92 è necessario che risulti chiaramente anche in certificazioni distinte la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648, riconosciute al medesimo.*

E) Il docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo, ad esempio la chemioterapia, ha diritto alla precedenza nelle tre fasi del trasferimento per tutte le preferenze espresse, **ma non nei passaggi**, la precedenza è attribuita a condizione che la prima delle preferenze espresse nel modulo domanda sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

F) il docente disabile in situazione di gravità, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, richiamato dell'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ha diritto alla precedenza nelle tre fasi del trasferimento, **ma non nei passaggi**.

N.B. Il docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92 e quello portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 33 della legge 104/92 per usufruire della precedenza nell'ambito (seconda fase dei trasferimenti) e per la provincia (terza fase dei trasferimenti) in cui è ubicato il comune di residenza, devono esprimere come prima preferenza il predetto comune di residenza ovvero una o più istituzioni scolastiche comprese in esso

DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

G) Il docente beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità (si veda punto C e nota 1), ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti di seconda fase, a rientrare a domanda nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità, o qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Il docente titolare di istituzione scolastica sita in un comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

La precedenza spetta a condizione che l'interessato indichi nell'apposito riquadro del modulo domanda, la scuola o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà . Si precisa che per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto assegnabile per trasferimento al medesimo. Per il citato quinquennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio. In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o cattedra. Alle stesse condizioni la precedenza viene riconosciuta al docente soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. ***Il personale trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente***

accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi compreso il comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.

ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE

H) Il docente che assiste il coniuge, il figlio anche adottivo, il docente che esercita legale tutela di un portatore di un disabile in situazione di gravità, il docente che assiste il genitore disabile grave con necessità di un'assistenza continuativa, globale e permanente, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, ha diritto alla precedenza nella seconda fase e nella terza fase dei trasferimenti per la provincia che comprende il comune ove lo stesso **risulti domiciliato** con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso, come prima preferenza, il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi; il diritto alla precedenza non vale per i passaggi di cattedra e di ruolo e nella fase comunale dei trasferimenti, tranne, come di seguito si dirà, per i comuni con più distretti

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengono richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude solo la possibilità di accoglimento da parte dell'USP di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche (scuole) relative al comune o distretto.

E' riconosciuta la precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti anche ai docenti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2008.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno/a dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, **conviventi** di soggetto disabile grave.

Nei casi di assistenza genitore- fratello/sorella, la situazione di unicità, deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione che eventuali altri figli/fratelli/sorelle non siano in grado di effettuare l'assistenza al genitore disabile grave. ovvero al fratello alla sorella disabile grave in questo caso convivente per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza, dalla mobilità per l'a.s. 2008/2009 le ragioni "esclusivamente oggettive"non sono state più esemplificate dal contratto integrativo nazionale; si ricorda che la maggior parte degli UU.SS.PP.. nel concedere o meno la precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7, si attevano pedissequamente ai soli casi esemplificati nell'art. 7 punto V del contratto.

NB La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere (1) con il soggetto disabile grave.

(1) Nel CCNI 12.2.2009 sulla mobilità, art. 7, precedenza V (assistenza al genitore disabile grave) è stato precisato che la convivenza effettiva con il genitore portatore di disabilità grave è condizione sufficiente ad attestare l'unicità dell'assistenza al genitore disabile grave in presenza di più figli. Pertanto solo se il genitore disabile grave è convivente con un/una figlio/a non sarà più necessario allegare alla domanda di mobilità anche la/le dichiarazione/i degli altri figli in cui sono precisate le condizioni oggettive che non permettono l'assistenza al genitore. Sarà necessario invece documentare l'unicità dell'assistenza in caso di figli tutti non conviventi e in caso di più figli conviventi con il genitore disabile grave.

La situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato/a con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del DPR 445/2000, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16.1.2003 n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.

Come si accennava, da qualche anno la precedenza per l'assistenza di cui al punto V dell'art. 7 del CCNI 20.12.2007, si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, (fase comunale) limitatamente però ai comuni con più distretti e a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell'assistito diverso da quello attuale di titolarità.

Esempio: la docente di scuola media che assiste la figlia portatrice di disabilità grave, bisognosa di assistenza continuativa, globale e permanente, e con la stessa convivente a Napoli, in Via Cilea (Quartiere Vomero, distretto n. 42), titolare per l'A.S. 2006/2007 presso la SMS Russo I (Quartiere di Pianura, distretto n. 40), ha diritto alla precedenza nella fase comunale dei trasferimenti per l'A.S. 2009/2010, a condizione che come prima scuola nel modulo domanda indichi una scuola media del Distretto n. 42 (ad es. la S.M.S. Belvedere ovvero la S.M.S. Pirandello, ecc...).

PRECISIAMO

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente, tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai 18 anni, in considerazione del fatto che relativamente ai minorenni le certificazioni spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.

Da qualche anno il trasferimento ottenuto beneficiando della precedenza di cui all'art. 3 commi 5 e 7 della legge 104/92, richiamato dall'art. 61 del D.L.vo 297/94 è definitivo, cioè una volta ottenuto è ininfluente l'esistenza in vita del disabile grave assistito.

Sarà bene altresì sottolineare, si veda art. 8 CCNI 12.2.2009, che il docente, parente, affine o affidatario, che intende assistere il familiare disabile grave bisognoso di assistenza continuativa e permanente, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, a decorrere dall'A.S. 2000/2001, non gode più del beneficio della precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità, al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo in quella sede della precedenza che è espressamente prevista dal CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie .

DOCENTE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.

I) Il docente coniuge convivente di militare o di personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 1 quinto comma della legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10 secondo comma del DL 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87, ha diritto alla precedenza nella seconda e terza fase dei trasferimenti, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede (comune) nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, la precedenza si applica al comune viciniore. La precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo). Nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, i beneficiari di tale precedenza possono presentare domanda di movimento oltre il **9.3.2009** nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo tale data ma entro il termine ultimo per la comunicazione delle domande e dei posti disponibili al SIDI per ogni categoria di docenti previsto dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze le predette esigenze di ricongiungimento potranno essere esaminate in sede di mobilità avente effetto limitato ad un solo anno scolastico.

DOCENTE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

J) Il docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ai sensi dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato ha diritto alla precedenza nella seconda fase dei trasferimenti, purché esprima come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato, ha diritto alla precedenza nella terza fase ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. La precedenza non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, il docente rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

DOCENTE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL CCNQ DEL 7.8.1998.

K) Il docente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale, ai sensi del CCNQ del 7.8.1998, ha diritto alla precedenza nella terza fase dei trasferimenti per la provincia in cui ha svolto

l'attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni, tale precedenza non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti né alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3.

PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE D'ISTITUTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PERDENTI POSTO PER L'A.S. 2009/2010.

I docenti beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:

1. **disabilità e gravi motivi di salute;**
2. **docente portatore di disabilità;**
3. **assistenza al coniuge, al figlio ed al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;**
4. **docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali**

non sono inseriti nella graduatoria di circolo o di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio per l'A.S. 2009/2010, a meno che la contrazione d'organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc...). Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento delle predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l'ordine di cui sopra.

Raccomandazioni.

1. Leggere attentamente l'art. 7 del CCNI del 12.2.2009.
2. *Per la documentazione attenersi scrupolosamente all'art. 9 del CCNI e all'art. 4 dell'O.M. n. 18 dell'11.2.2009, si ribadisce che le certificazioni mediche devono essere prodotte in allegato alla domanda di trasferimento o in originale o in copia autenticata anche con autocertificazione.*
3. Per le dichiarazioni compilare scrupolosamente le parti che interessano della nostra modulistica.

Libero Tassella gruppo Professione insegnante

